

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1950

(26^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifica dell'articolo 2, lettera *a*) della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo I del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (N. 1319) :

PRESIDENTE	Pag.	193
DE BOSIO, <i>relatore</i>	194, 195, 196	
COTELLESA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	195, 196	
BENEDETTI Luigi	195	
LORENZI	195, 196	
SAMEK LODOVICI	196	
SANTERO	196	

(Discussione)

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (N. 1325) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) :

PRESIDENTE	197
CORTESE, <i>relatore</i>	197, 201, 204
DONATI	200, 203, 204
BENEDETTI Luigi	201

PIERACCINI	Pag.	201
DE BOSIO	202, 206	
BOCCASSI	203	
MAGLI	204	
ALBERTI Giuseppe	205	
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	206	
LORENZI	206	
LAZZARINO	206	

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Donati, Lazzarino, Lorenzi, Macrelli, Magli, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico, Traina.

Sono altresì presenti l'onorevole Cotellessa, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2, lettera *a*) della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo I del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 » (N. 1319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2, lettera *a*) della legge 1° marzo 1949, n. 55, relativa ai concorsi sanitari di cui al titolo I del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ».

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera a) della legge 1º marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti comma.

Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove pratiche e scritte e di 10 punti per la prova orale.

Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Bosio.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella riunione del 26 ottobre, discutendosi di questo disegno di legge, io sollevai una pregiudiziale relativa all'impossibilità di poter interpretare l'articolo 2 della legge 1º marzo 1949 in senso diverso da quello stabilito con l'interpretazione autentica di una nostra precedente deliberazione.

Rilevai come già un certo numero di ufficiali sanitari - 25 - aveva acquisito il diritto ad espletare concorsi in base a quella norma di carattere transitorio per cui, se un provvedimento doveva pronunziarsi, doveva trattarsi di un provvedimento nuovo, di una nuova legge.

Sottolineando l'importanza di questa pregiudiziale di carattere giuridico, dissi che l'in-

terpretazione di una norma già di legge ha effetto *ex tunc*, e cioè retroattivo, mentre una nuova legge ha effetto *ex nunc*, e cioè dal giorno in cui entra in vigore.

La Commissione mi ha dato l'incarico, nel lasso di tempo intercorso tra quella seduta ed oggi, di chiarire la situazione presso l'Alto Commissariato di igiene e sanità, anzitutto per stabilire cosa era accaduto di quei 25 ufficiali sanitari, di cui alla dichiarazione fatta dall'Alto Commissario anche in Assemblea, e a quali altri concorsi gli ufficiali sanitari sono ammessi. L'Alto Commissario con molta cortesia mi diede la prova che 25 concorsi sono stati già espletati, per cui la pregiudiziale relativa al diritto acquisito da quegli ufficiali sanitari è superata. Ho voluto anche informarmi quanti concorsi per ufficiali sanitari sono pendenti, e dalla relazione avuta ho constatato che sono 217.

Credo di interpretare il punto di vista della Commissione nel rilevare come sia necessario che i concorrenti vengano sottoposti alla prova scritta, alle prove pratiche ed alle prove orali, in conformità al regolamento dell'11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle provincie. Non sto a ripetere le ragioni che ho già accennato nella seduta del 26 ottobre e che del resto sono state esposte magistralmente da altri colleghi, sia in Commissione nella riunione del marzo 1949, sia avanti all'Assemblea.

Rilevo che la Commissione per gli affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, chiamata a dare il parere su questo progetto di legge, si è espressa favorevolmente, e ciò ha fatto in armonia con il mio punto di vista, tenendo presente che si tratta di una nuova legge, cioè di una legge che ha effetto dalla sua entrata in vigore e non di una interpretazione della legge precedente, così come si afferma nella relazione della Presidenza del Consiglio al disegno di legge.

La questione che si propone nell'articolo unico del disegno di legge è quella del punteggiaggio, e cioè del come valutare le prove pratiche, le prove scritte e quella orale. Su questo argomento permettete che io non mi pronuncii, perchè siete voi i tecnici che potete e dovete dare lumi in materia. Per cui chiudo la mia

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

breve relazione proponendo l'approvazione del disegno di legge, e pregando anche l'onorevole Alto Commissario di esprimere il suo parere in proposito.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi associo a quanto ha detto il relatore perchè, dopo i chiarimenti che abbiamo avuto reciprocamente, considerando le precedenti discussioni della Commissione, e la disamina che il disegno di legge ha avuto anche presso la 1ª Commissione del Senato, non posso che essere d'accordo circa il concetto ispiratore della legge stessa, cioè circa la necessità che questi concorsi abbiano una fisionomia più seria, più adeguata alla delicata funzione dell'ufficiale sanitario.

Credo che non ci siano parole da spendere per completare gli argomenti che ha già esposto il relatore, e quindi confido che la Commissione approvi il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame ed all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui è già stata data lettura.

BENEDETTI LUIGI. Vorrei sapere se è necessario stilare la premessa dell'articolo nei termini di cui al primo comma, visto che si tratta di una nuova legge.

COTELLESA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sì, perchè vi è una distinzione tra i concorsi per le grandi sedi e quelli per le piccole sedi. Infatti, per le grandi sedi, come Roma ad esempio, il concorso si fa per titoli e non per esami, perchè ai concorsi per ufficiale sanitario nelle grandi sedi in genere vengono ammessi quei medici o quegli igienisti che abbiano già svolto una precedente carriera, che siano già titolari di posti sanitari e già aiuto-assistenti presso istituti di igiene. Insomma, vi è una differenziazione tra concorsi per grandi sedi e piccole sedi: per le prime non si procede per esami e per titoli, ma solo per titoli.

DE BOSIO, *relatore*. La domanda avanzata dal senatore Benedetti è molto opportuna in relazione al fatto che la prima parte dell'articolo unico viene appunto a stabilire il principio che si tratta di una norma nuova che ha effetto dalla sua entrata in vigore. E mi affretto a chiarire i dubbi che questo concetto può sollevare.

L'articolo dice: «Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265...»; qui appunto restano esclusi quei 25 concorsi che sono già espletati. L'articolo inoltre soggiunge: «in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 2 lettera a) della legge 1º marzo 1949, n. 55. si osservano le disposizioni di cui ai seguenti comma». Cioè, ribadisce il concetto che per quei concorsi non ancora banditi o non ancora espletati verrà d'ora innanzi applicato il sistema qui sancito.

Credo di avere in tal modo spiegato sotto tutti i punti di vista lo scopo di questo primo capoverso dell'articolo unico.

LORENZI. Ritengo che il disegno di legge non possa aver vigore nei confronti di quei concorrenti i quali, avendo già sostenuto gli esami di concorso, non hanno ancora ricevuto il loro riconoscimento ufficiale, non essendo ancora stata fatta la graduatoria.

COTELLESA, *Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica*. La questione è stata chiarita dal relatore. I concorsi sono 217, di cui 25 sono stati già espletati: di questi tuttavia non sono stati ancora nominati i vincitori, e pertanto rimangono sospesi, pur restando chiaro però, per le considerazioni fatte dal relatore, che il risultato di quei concorsi deve considerarsi acquisito per il compimento degli esami già sostenuti, e quindi i loro vincitori debbono essere senz'altro nominati.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma.

DE BOSIO, *relatore*. In ordine a questo secondo comma vorrei dare un chiarimento alla Commissione. Qui non si parla di quante siano le prove pratiche e quante le scritte ma, poichè ci riferiamo all'articolo 13 del regolamento dell'11 marzo 1935, è chiaro che ci saranno due prove pratiche, due scritte ed

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

una orale. Infatti il punteggio nel complesso è di 50 punti, 20 per le prove pratiche, 20 per le scritte e 10 per la prova orale.

Qualora la Commissione non ritenesse sufficiente questo chiarimento, io proporrei all'ultimo capoverso di questo secondo comma il seguente emendamento: « Per queste ultime ogni Commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo senz'altro alla votazione dell'emendamento De Bosio, che tende a sostituire all'ultimo capoverso del secondo comma, queste parole: « Per queste ultime ogni Commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale ».

SAMEK LODOVICI. Voterò contro questo emendamento che ritengo superfluo.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento De Bosio è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma dell'articolo unico, che in seguito all'approvazione dell'emendamento De Bosio risulta così formulato:

« Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma.

DE BOSIO, *relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'importanza di questo comma, che è fondamentale nella valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario, con nomina conseguita per concorso, e nella valutazione del servizio prestato in qualità di interino. Per il primo servizio si stabiliscono 30 punti, per il secondo 24. Occorre considerare se questa valutazione è giusta o meno.

LORENZI. Perché sono state fissate queste cifre intermedie invece di cifre fisse?

COTELLESA, *Atto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Si è voluta fare una

diversa valutazione dei titoli, dando 30 punti per il servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario, e 24 punti per il servizio prestato in qualità di interino, lasciando così agli altri titoli, di cui al quarto comma, una riserva di 17 punti.

SANTERO. Io concederei 25 punti per il servizio prestato in qualità di interino, in modo che a parità di anni di servizio effettuato o come interino o come ufficiale sanitario con nomin conseguita per concorso si conceda un punteggio non molto differente. Per esempio, se uno ha prestato 10 anni di servizio in seguito a concorso e un altro 10 anni in qualità di interino, essi hanno compiuto lo stesso servizio, solo che l'uno in una veste e l'altro in un'altra; non deve essere grande quindi la differenza del punteggio.

DE BOSIO, *relatore*. Come relatore aderisco a questo punto di vista, trovando molto giusto il concetto di un divario non troppo forte tra l'interino che ha prestato il suo lavoro e l'interino che ha avuto la possibilità di sostenere un concorso. In fin dei conti la ragione per la quale degli interini non hanno sostenuto il concorso, deriva da una situazione di fatto: è dal 1939 che sono sospesi tutti i concorsi, e non è quindi giusto che si diano condizioni di eccessivo svantaggio a coloro che non hanno potuto sostenere alcun concorso.

LORENZI. Faccio rilevare che il punteggio di 25, proposto dal collega Santero, non è divisibile.

DE BOSIO, *relatore*. Il suggerimento dell'onorevole Lorenzi ha un'importanza rilevante. I tre Commissari infatti debbono avere la possibilità di dare la votazione uguale, ciò che non sarebbe consentito da una disponibilità di 25 punti.

Bisogna quindi rimanere al punteggio di 24.

Ritengo perciò opportuno mantenere la dizione dell'articolo unico.

SAMEK LODOVICI. Anch'io sono favorevole al testo presentato dal Governo, perché nella valutazione del servizio interinale sono mantenute le stesse proporzioni che la legge ha osservato rispettivamente per il servizio effettivo dei medici condotti e per quello interinale, dicendo: « Al servizio di medico condotto effettivo sono riservati 10 punti; al servizio interinale, 8 punti ». Qui, con una

semplice moltiplicazione per tre - tre per otto fa ventiquattro - si è mantenuta la stessa proporzione.

Dato che la legge conferma questa proporzione, ritengo che tutte le precedenti obiezioni debbano cadere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione il terzo comma, nel testo proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'articolo unico nel suo complesso, che, in base all'emendamento approvato, risulta del seguente tenore:

Articolo unico.

Nei concorsi per ufficiale sanitario già banditi alla data del 17 marzo 1950 e non ancora espletati o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, esclusi quelli per titoli di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in luogo delle corrispondenti disposizioni contenute nell'articolo 2, lettera a) della legge 1º marzo 1949, n. 55, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti comma.

Ogni commissario dispone di 50 punti per il giudizio dei titoli e di 50 punti per il giudizio delle prove di esame. Per queste ultime ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove pratiche e delle due prove scritte e di 10 punti per la prova orale.

Dei 50 punti assegnati al giudizio dei titoli, sono riservati punti 30 alla valutazione del servizio prestato in qualità di ufficiale sanitario con nomina conseguita per concorso, ovvero punti 24 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 17. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di punti 33 sui 50 ad esso attribuiti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (Numero 1325) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cortese.

CORTESE, *relatore*. Il disegno di legge d'iniziativa ministeriale « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » è stato approvato il 6 ottobre u. s. in sede deliberante della 1ª Commissione della Camera dei deputati ed è ora sottoposto al nostro esame per l'eventuale approvazione.

Scopo della legge è una maggiore tutela di taluni prodotti alimentari, che subiscono attualmente la generica vigilanza igienica sulla genuinità e salubrità degli alimenti e delle bevande, in base agli articoli 242 e 243 del testo unico delle leggi sanitarie, e che furono sottoposti a registrazione ed equiparati ai presidi medico-farmaceutici con decreto 20 ottobre 1947 ed elencati nella circolare dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità Perrotti del 14 gennaio 1948: tale circolare si interessa però esclusivamente dei prodotti dietetici derivanti dal latte e dai cereali - stabilendo che essi debbono rispondere a determinate caratteristiche e garanzie dal punto di vista batteriologico (composizione, rapido assorbimento, data di conservazione) - ed indica gli elementi da fornire nella domanda di registrazione rivolta all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Si deve però considerare che oltre quelli derivanti dal latte e dai cereali, dei quali si occupa detta circolare, altri prodotti possono, anzi debbono essere presi in considerazione, quali gli olii detti medicinali, le gelatine, le polveri di frutta (banane, ad esempio), i brodi concentrati, estratti di carne « hippo sarcine ».

Rilevo comunque che la circolare Perrotti è stata inoperante per interferenze del Ministero delle finanze.

Oltre una maggior tutela, un secondo scopo si prefigge la legge in esame: quello di eliminare gli intralci per le lunghe e numerose formalità della registrazione e rendere libera e più spedita la commerciabilità di detti prodotti. Con la registrazione la loro vendita sarebbe stata di spettanza di una data categoria limitata di commercianti, quella dei farmacisti. L'autorizzazione, assicurando contemporaneamente un efficace controllo tecnico, dà invece libertà di commercio dei prodotti dei quali ci interessiamo.

Il disegno di legge prevede che sia l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica a stabilire nel regolamento di esecuzione i requisiti perchè un prodotto possa essere dichiarato « alimento per la prima infanzia » o « prodotto dietetico » e come tale possa esserne autorizzata la produzione. Il regolamento dovrà particolarmente curare la sorveglianza della produzione: ogni azienda dovrebbe essere munita di un laboratorio organizzato per il controllo biologico-farmacologico della produzione, sia dal punto di vista del personale che da quello del materiale di studio e di ricerche. Il regolamento dovrà stabilire anche le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, dettare norme sulla vendita (la quale comporta controllo sui prezzi, sulla conservazione e sulla data di scadenza) e da ultimo stabilire le modalità della propaganda: « Certa artificiosa e pregiudizievole attività reclamistica tendente a carpire la buona fede del pubblico » — è detto in un commento al testo unico delle leggi sanitarie — « deve essere impedita. La pubblicità, qualunque essa sia, dei prodotti autorizzati dovrebbe essere fatta citando il decreto di autorizzazione ».

Io credo d'altra parte che la produzione di prodotti simili possa essere lasciata libera, senza necessità d'autorizzazione (alcuni tipi di latte condensato o evaporato, ad esempio, sono usati comunemente): tali prodotti però non potrebbero portare la dicitura, obbligatoria per quelli autorizzati, nè di « alimento per la prima infanzia », nè di « prodotto dietetico »; solo usando tale dizione sui recipienti o involucri si incorrerebbe in sanzioni per uso illecito di marchio.

Il disegno di legge prende ancora in considerazione l'importazione di prodotti alimentari per l'infanzia e dietetici; questi, oltre l'autorizzazione del competente Ministero del commercio con l'estero, dovrebbero avere anche il preventivo nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Nel regolamento per la importazione dei sieri vaccini vi è un apposito articolo che potrebbe essere riportato anche in quello di esecuzione della presente legge.

Al disegno di legge in discussione, la 1ª Commissione della Camera dei deputati ha apporato un solo emendamento, all'articolo 5, portando l'ammenda per i trasgressori della legge da 200.000 a 500.000 lire. La Commissione industria e commercio del Senato, nel suo parere sul disegno di legge, trasmessoci il 30 novembre 1950, fa voti perchè la nostra Commissione fissi nella legge i criteri ai quali dovrà informarsi il regolamento di esecuzione: « fortemente restrittivi per quanto riguarda le caratteristiche ed i requisiti dei prodotti » ma tali che non « dovranno mai inceppare la produzione, la quale non dovrà nè potrà essere limitata a poche ditte, lasciando invece alla libera concorrenza la facoltà di produrre l'articolo migliore al prezzo più conveniente ».

Domando ora ai colleghi giuristi se si debba chiedere il parere della 2ª Commissione del Senato, dato che l'articolo 5 della legge commina una penalità per chi produce senza autorizzazione e per chi produce a scopo di vendita prodotti non corrispondenti alle norme, perchè questa è frode che potrebbe essere diversamente colpita. Io proporrei infatti di chiedere alla 2ª Commissione il parere tecnico e giuridico sull'articolo 5.

Da quanto sopra ho riferito, appare evidente come il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione meriti un attento esame; esso infatti interessa molte categorie di produttori alimentari, rivenditori, e tra questi i farmacisti, e infine i consumatori, i quali debbono essere tutelati sotto tutti i punti di vista.

Passando all'esame degli articoli, proporrei che il primo articolo al secondo comma venisse così emendato: « L'autorizzazione è data previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti da un regolamento per l'attuazione della presente legge », sopprimendo

le parole « di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ». Tale emendamento ha lo scopo di rendere più spedite e più facili le pratiche per la concessione dell'autorizzazione. D'altra parte il Ministero per l'industria ed il commercio è tutelato in quanto l'articolo 6 della presente legge stabilisce che le norme regolamentari per la sua attuazione saranno emanate dal Presidente della Repubblica di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio, il che vuol dire che nella Commissione di elaborazione del regolamento vi saranno i rappresentanti di questo ministero. Credo quindi che non si debba accettare il suggerimento della 9ª Commissione del Senato circa la concessione dell'autorizzazione previo accordo con il Ministero dell'industria e commercio. Meno burocrazia, meno interferenze e favoritismi.

L'articolo 2 può essere precisato con la seguente aggiunta che fa parte dell'articolo 181 del testo unico delle leggi sanitarie. (Sezione VI relativa alla fabbricazione, vendita e impiego di sieri vaccini): « Quando i prodotti esteri siano fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali, è salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero ».

L'articolo 3 dovrebbe essere completato con questa aggiunta: « I prodotti autorizzati dovranno portare un marchio speciale e la dicitura o di alimento per la prima infanzia o di prodotto dietetico ». Come ho detto, altri prodotti similari infatti possono essere introdotti in commercio e consumati da tutti senza pregiudizio, perchè sottoposti al comune controllo delle leggi sanitarie, controllo che dovrebbe essere rigoroso dato l'uso invalso per le necessità economiche e di tempo di trovare l'alimento già confezionato invece di prepararlo.

L'articolo 4 dovrebbe essere, secondo me, in parte modificato per una maggior chiarezza.

L'articolo 7 è così formulato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Siccome l'articolo 5 dice che « Chiunque produce a scopo di vendita alimenti per

la prima infanzia e prodotti dietetici senza l'autorizzazione prevista . . . è punito », appare evidente che alla data di pubblicazione dovrebbe essere sospesa la produzione con notevole danno dei produttori.

Proporrei quindi che l'articolo 4 venisse così modificato: « Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia o prodotti dietetici, dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 e potranno continuare la produzione nei termini che saranno stabiliti dal regolamento ».

L'articolo 73 della Costituzione stabilisce: « Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ». Noi lasciamo la fissazione del termine al regolamento. Un precedente in tal senso ho riscontrato nel regolamento per la produzione e vendita dei presidi medici e chirurgici.

Per l'articolo 5 ho già fatto la proposta di chiedere il parere della 2ª Commissione del Senato.

L'articolo 6 mi ha portato a fare la considerazione che sarà utile fissare un limite di tempo per l'emanazione delle norme regolamentari al fine di evitare un eccessivo ritardo nella loro pubblicazione. Per lo studio del regolamento so che è stata nominata una Commissione interministeriale che si è già riunita da parecchi mesi (quasi un anno) formata da tecnici, pediatri, fisiologi, e le loro vedute e suggerimenti sono stati presi in considerazione nella formulazione del regolamento stesso, del cui testo, non ancora definitivo, non ho potuto prendere visione; conoscendo quindi lo stato avanzato dei lavori per la compilazione del regolamento, proporrei che all'articolo 6, dopo le parole « di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio » siano aggiunte le altre « ed entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* ». Per tutelare le prerogative del Ministero dell'industria e commercio, al quale all'articolo 1 abbiamo tolto, in accordo con l'Alto Commissario per l'igiene, la facoltà di autorizzare la produzione degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici,

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

proporrei inoltre di aggiungere alla fine dell'articolo 6 la seguente frase: « Studiate da apposita Commissione (interministeriale) di cui faranno parte uno o più rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio ».

La 9ª Commissione del Senato fa voti perchè vengano fissati nella legge i criteri ai quali deve essere informato il regolamento di esecuzione. Questo voto, piuttosto che con l'aggiunta di uno o più articoli al disegno di legge, può essere soddisfatto nei seguenti diversi modi, fra i quali la nostra Commissione sceglierà il migliore: *a)* dando incarico all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità di far tesoro dei suggerimenti che risulteranno dal corso della nostra discussione e di comunicarli alla Commissione di stesura del regolamento; *b)* inviando copia del resoconto stenografico della nostra discussione; *c)* inviando alla Commissione di stesura del regolamento un ordine del giorno in cui la si invita: 1º a prendere in considerazione per la concessione delle autorizzazioni, oltre i prodotti derivanti dal latte e dai cereali, anche quelli derivanti dalle frutta e dalle carni; 2º a concedere la facoltà di fabbricazione di prodotti similari agli autorizzati sottoponendoli al più rigoroso controllo in base alle vigenti leggi sanitarie; 3º a stabilire con una certa precisione la composizione dei prodotti, l'apporto in calorie dei vari componenti (grassi, proteine, idrati di carbonio, ecc.) adatte alle varie fasi di sviluppo del lattante ed alla nutrizione di un malato; 4º a stabilire garanzie dal punto di vista batteriologico per la conservazione (data di scadenza dei prodotti e della propaganda); 5º ad interessarsi del prezzo; 6º a stabilire che nella domanda di autorizzazione siano ben chiariti la composizione, le proprietà caratteristiche, i cicli di lavorazione, i metodi di controllo (analisi qualitative e quantitative), il tipo di confezionamento e il prezzo.

Concludendo, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

DONATI. Dalla lettura, sia pur molto rapida, del disegno di legge, traggio il convincimento che scopo primario dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità sia quello di porre una specie di catenaccio alla produzione di alimenti di prima infanzia e dietetici, in quanto non si potrebbe più produrre nè

mettere in commercio senza la preventiva autorizzazione.

Invece dalla relazione del senatore Cortese, ho capito che si potrebbe far luogo alla produzione e vendita di prodotti garantiti dall'Alto Commissariato dell'igiene e sanità, e lasciare nello stesso tempo produrre e vendere prodotti similari senza questa tutela e senza il marchio che garantisce la genuinità dei prodotti stessi.

Mi pare che qui sia necessario chiarire subito lo scopo del disegno di legge che dobbiamo approvare. Se dobbiamo seguire il criterio dell'Alto Commissariato, allora è ovvio che non dovremmo lasciare l'articolo 5 del disegno di legge così come è stato predisposto, e cioè porre una sanzione anche gravissima nei confronti dei produttori e nei confronti dei distributori di prodotti dietetici privi del marchio di riconoscimento e dell'autorizzazione dell'Alto Commissariato. Se invece dovessimo seguire il suggerimento del relatore allora dovremmo modificare il tenore di questo articolo, perchè se non vogliamo porre il catenaccio alla produzione di tutti questi prodotti particolari, non possiamo condannare o per lo meno stabilire una sanzione contro chiunque produce a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici.

In altri termini, se affermiamo il principio che i prodotti autorizzati dall'Alto Commissariato e muniti di un marchio speciale verranno messi in commercio anche all'infuori delle farmacie, e saranno venduti ad esempio anche dai droghieri, lasceremo che altri producano degli alimenti similari, senza però che vengano muniti di questo sigillo di garanzia, in modo che il pubblico non verrà garantito sulla genuinità del prodotto.

Ma vediamo subito che un doppio regime giuridico in questo settore comporterà una differenza di prezzi, perchè per i prodotti soggetti all'autorizzazione i produttori dovranno osservare determinate norme di confezione, che incideranno sul costo, mentre i prodotti similari costeranno di meno. In tal modo si creerebbe anche una disparità di trattamento nei riguardi dei consumatori, perchè i più abbienti potranno acquistare i prodotti garantiti dallo Stato, mentre i meno abbienti dovranno ricorrere ai prodotti similari senza sigillo di garanzia.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

È quindi evidente che dobbiamo chiarire innanzi tutto, prima di affrontare il merito della legge, quale è il criterio che vogliamo seguire.

L'introduzione di un controllo sulla produzione di prodotti dietetici e per la prima infanzia non lascerà forse più alcuna possibilità per l'industria di produrre alimenti simili. Sarà questo un atto quasi rivoluzionario, direi, applicato all'industria per fini igienico-sanitari; ma se riteniamo che per la salute pubblica questo sia necessario, lo dobbiamo fare. Non dimentichiamo peraltro che ciò comporterà indubbiamente un aumento dei prezzi di questi prodotti.

Io non sono per l'uno né per l'altro criterio: attenderò che i vostri suggerimenti vengano ad illuminarmi. Osservo però che col consentire la produzione di alimenti soggetti ad autorizzazione e la produzione di altri alimenti simili che potranno esser messi in commercio senza il sigillo dell'Alto Commissariato, si verrà indubbiamente a costituire una disparità di trattamento e nei prezzi e nella richiesta e diffusione dei prodotti. Chiedo pertanto che l'Alto Commissario ci dia chiarimenti in proposito.

BENEDETTI LUIGI. Ritengo opportuno che l'Alto Commissariato si preoccupi di garantire la genuinità e l'idoneità dei prodotti per la prima infanzia e per gli ammalati.

Non comprendo la differenziazione che ha fatto l'amico Donati relativamente ai prodotti simili, perchè i prodotti non autorizzati sono prodotti alimentari comuni, ma non possono essere né prodotti dietetici né prodotti per la prima infanzia, perchè questa denominazione caratteristica viene data solo a prodotti che rispondono a determinati requisiti di carattere sanitario. Ed è proprio a proposito di questi ultimi prodotti che la legge, secondo me, è deficiente, in special modo perchè demanda al regolamento la fissazione dei requisiti caratteristici ai quali essi devono rispondere.

Se demandiamo questa facoltà al regolamento, ci rimettiamo a quello che farà l'Alto Commissariato, il quale potrebbe fare anche bene perchè illuminato da tecnici illustri; ma siccome c'è anche l'accordo col Ministro dell'industria e il commercio, potrebbe prevalere un concetto prettamente industriale, commerciale, contrario allo spirito informatore della legge.

Ecco perchè vorrei che nella legge fossero introdotti un paio di articoli che stabilissero grosso modo cosa intendiamo per prodotti per la prima infanzia e per prodotti dietetici.

Perciò mi permetterò di proporre due articoli aggiuntivi nei quali siano fissati questi criteri. Occorre fissare le linee generali entro le quali il regolamento deve agire, perchè esso deve essere codificato già nella legge, altrimenti si potrebbe avere la sorpresa di norme di regolamento in contrasto con le norme di legge.

CORTESE, *relatore*. Nella mia trattazione mi sono basato sulla seguente definizione del prodotto dietetico: alimento destinato ad un particolare vitto adatto a determinate malattie.

BENEDETTI LUIGI. D'accordo, ma l'interessante è vedere i criteri che adotterà in materia il Ministero dell'industria e commercio.

PIERACCINI. Trovo che il disegno di legge è insufficiente, e il fatto che troppi poteri sono demandati alla facoltà regolamentare dell'esecutivo, mi pare che contribuisca a renderlo ancor più insufficiente.

Dichiaro perciò che voterò contro il disegno di legge, anche se mi adopererò per migliorarlo, perchè non posso prescindere da certe concezioni fondamentali teorico-pratiche che abbiamo discusso più di una volta in queste nostre riunioni.

Quando si parla di disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici, non si deve dimenticare che si tratta di alimenti-medicamenti. Allora, come possiamo conciliare questo disegno di legge con l'altro importante progetto sulla produzione e messa in commercio dei veri e propri medicinali?

In certi casi di malattie dell'infanzia, l'alimento è più medicamento che alimento, in quanto si può fare a meno del rimedio farmaceutico vero e proprio, ricorrendo all'alimentazione. Per esempio, i casi di distrofie, di disturbi intestinali, si curano con l'alimentazione piuttosto che con i medicinali. Per questo concetto fondamentale, sono contrario al disegno di legge e voterò contro.

Il progetto di legge non solo costituisce un monopolio in mano del capitalismo, ma direi che serve esclusivamente ad esso.

Infatti lo Stato dà una garanzia a questi prodotti, vale a dire che il capitale riceve un aiuto, sia pure indiretto, dalla legge, che in qualche modo lo protegge.

Non ci facciamo illusioni, onorevole rappresentante dell'Alto Commissariato, è difficilissimo, quasi impossibile, effettuare una sorveglianza concreta su tutto quello che si mette in commercio da parte delle farmacie e da parte delle industrie particolari per i prodotti del latte, dei cereali, e via dicendo. L'unica maniera per raggiungere una garanzia nella qualità dei prodotti, a mio avviso, è la sorveglianza diretta dello Stato, per cui non ci possono essere ragioni per quegli inganni cui un momento fa accennava il senatore Donati. Mi direte che anche il sistema del monopolio di Stato può darsi benissimo che abbia degli inconvenienti in questo settore di tutela della salute pubblica: ma, in ogni modo, si riducono i danni.

Concludendo, coerente ai miei principi in materia economica, avversi al libero commercio, che non si potrà regolarizzare in altro modo che nazionalizzando, mi pronuncio contro la legge, ma, come ho detto dianzi, mi prodigherò, se mi sarà possibile, per migliorarla.

DE BOSIO. Innanzi tutto quello che dobbiamo sottolineare, è la completezza della relazione fatta dal collega Cortese. Egli ha toccato e svolto tutti i problemi, sia dal punto di vista sanitario, che da quello tecnico e giuridico.

Questo progetto di legge è passato alla Camera dei deputati, precisamente alla Commissione legislativa, pressochè inosservato, come se si trattasse di cosa da nulla. Ciò dimostra quanto sia necessario avere una Commissione di igiene e sanità prevalentemente tecnica, specializzata nella materia, come la nostra; la discussione fatta fino ad ora ne è la conferma.

Abbiamo udito tre oratori che hanno espresso tre concetti diversi. Il collega Pieraccini, per ragioni di principio, è contrario, fissando principalmente la sua attenzione sul punto di vista economico-sociale e non su quello sanitario. Come medico trovo giusto — egli dice — che si debba sottoporre a speciale vigilanza la produzione di questi prodotti distinguendo chiaramente tra quelli per la prima infanzia e i dietetici. Io penso che questi due prodotti do-

vrebbero avere una regolamentazione diversa, perchè il problema dei prodotti di prima infanzia è molto più complesso dal punto di vista sanitario, che non quello dei prodotti dietetici. I medici mi daranno certo atto di questo rilievo. Ad ogni modo il respingere completamente il progetto di legge per una questione di principio, mi sembra un errore.

L'approvarlo così come proposto, sarebbe pure errato. Il progetto di legge non fissa norme di carattere restrittivo per la produzione, come accennava l'amico Donati; non si tratta di un progetto di legge catenaccio, come egli sostiene, ma di disegno di legge che mira a lasciare libera la produzione, ed a sottoporla ad una rigorosa e particolare vigilanza.

Prima di esaminare il sistema di disciplina previsto per la produzione da questa legge, debbo rispondere all'altro quesito prospettato: quale prodotto si intende sottoporre a questa particolare disciplina? A questo proposito rammento agli onorevoli colleghi la relazione della 9ª Commissione, la quale ci ha raccomandato di stabilire concretamente i criteri per identificare i prodotti da sottoporre a una speciale disciplina, non essendo sufficiente parlare in modo generico di produzione a scopo di vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. È questo un punto fondamentale che la nostra Commissione deve sottoporre ad uno studio severo e ad un esame approfondito. La nostra Commissione è costituita appunto da tecnici che possono senza dubbio darci lumi su questo argomento fondamentale. Sta a voi quindi, onorevoli colleghi, fornire i requisiti precisi per determinare quali sono i prodotti di prima infanzia e quali i prodotti dietetici da sottoporre all'autorizzazione da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Secondo me, nel fare ciò, dobbiamo seguire un criterio molto restrittivo, per non andare oltre i limiti voluti dal progetto e non estenderlo ai prodotti, che il collega Donati chiama similari, ma che tali non sono, perchè di uso generale, comune, che possono essere usati indistintamente dallo ammalato, dal bambino e da altri. Ecco perchè bisogna essere precisi nella determinazione di questo genere di prodotti.

La fatica maggiore e più importante che la Commissione dovrà sostenere è quella di identificare l'oggetto del disegno di legge.

L'onorevole relatore ha richiamato molto opportunamente la nostra attenzione anche sulla norma dell'articolo 5. In questo articolo si crea una figura di reato; è necessario perciò sentire il parere della Commissione di grazia e giustizia; anzi ritengo che tale parere debba essere dato in via preliminare, perchè queste norme di carattere penale rivestono un carattere veramente delicato e complesso. Pertanto aderisco alla proposta dell'onorevole relatore di chiedere il parere della Commissione di grazia e giustizia sul disposto dell'articolo 5 del disegno di legge.

Venendo ad un altro argomento di carattere giuridico, cui l'onorevole relatore ha accennato, è necessario considerare anche il sistema di applicazione del disegno di legge.

All'articolo 7 si legge una disposizione che denota come la Commissione legislativa della Camera dei deputati non si sia resa conto della importanza e delle conseguenze del presente disegno di legge. L'articolo 7 detta: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Ma quali prodotti saranno regolamentati? Come si svolgerà la regolamentazione? Giustamente l'onorevole relatore ha sottolineato che bisognerà stabilire il termine per la pubblicazione del regolamento; solo dopo l'emanazione di questo si fisserà l'entrata in vigore della legge, possibilmente contemporaneamente. Occorrerà quindi stabilire un termine più ampio; sarà necessario tener presente le merci già esistenti sul mercato, che occorrerà smaltire.

I rilievi fatti dal relatore vanno valutati e soppesati. A mio avviso, non possiamo passare all'esame degli articoli se prima non discutiamo e risolviamo questi punti di carattere generale, e se prima non avremo avuto il parere della Commissione di grazia e giustizia per la configurazione dei reati derivanti dalla violazione delle norme della legge.

BOCCASSI. Con il disegno di legge si vuole dare all'Alto Commissariato un maggior potere di vigilanza sopra un determinato ramo della produzione alimentare. Certamente perciò è necessario che un regolamento stabilisca bene quali sono i requisiti igienici che l'Alto Commissariato dovrà richiedere per mettere in esecuzione questa tutela. A mio avviso, la

legge stessa deve fissare i termini per la formulazione del regolamento, o quanto meno deve indicare i limiti entro i quali esso dovrà agire.

Ora, con le riserve necessarie per quanto concerne i limiti e le attribuzioni del controllo che dovrà essere esercitato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, ritengo che il provvedimento possa essere approvato. Rilevo però la lieve entità delle ammende previste per le infrazioni e che dovrebbero invece, a mio avviso, essere elevate in misura molto maggiore.

Al collega Pieraccini faccio presente che le critiche da lui espresse non corrispondono allo spirito del disegno di legge, che, anzi, tende a rompere il monopolio oggi esistente, attuato da parte delle farmacie, e che è la prima causa dell'aumento del prezzo dei prodotti dietetici.

DONATI. Mi permetto di interloquire per la seconda volta non già per svolgere gli stessi argomenti che furono oggetto del mio primo intervento, ma per sussumere a quanto ha osservato il collega De Bosio in ordine agli articoli 5 e 7.

Per l'articolo 5 il collega De Bosio ha espresso l'avviso che sia necessario sentire il parere della 2ª Commissione. D'accordo, perchè la 2ª Commissione dovrebbe illuminarci un po' sulle sanzioni che si dovrebbero irrogare contro i contravventori alla legge che veniamo a deliberare. Però penso anche che alla 2ª Commissione si affaccerà, quando conoscerà la lucida relazione del collega Cortese, il seguente dubbio: queste sanzioni si dovranno applicare per tutti quelli che producono alimenti per la prima infanzia e dietetici in genere e non sottoposti ad autorizzazione, o si dovranno applicare a quelli che vogliono produrre alimenti della prima infanzia e dietetici sottoposti all'autorizzazione, ed evadono ad essa? Quindi noi dovremmo dare qualche delucidazione in proposito alla 2ª Commissione; sarei per dire che dovremmo passare ad essa il nostro disegno di legge col corredo della relazione e dei nostri lavori parlamentari, perchè diversamente noi chiederemmo un parere che potrebbe essere benissimo superato, a seconda del comportamento che useremo nel decidere la finalità di questa legge. Questo per quanto riguarda l'articolo 5.

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

Circa l'articolo 7 l'onorevole collega De Bosio dice giustamente: non si vede perchè è inserito nel presente disegno di legge. Intanto questa inserzione non è opportuna per una ragione di indole generale, perchè abbiamo una norma fondamentale che stabilisce il termine entro il quale entrano in vigore le leggi. Subito dopo la pubblicazione, e solo in caso eccezionale, può stabilirsi l'entrata in vigore di leggi cosiddette a catenaccio con le quali si stabiliscono, ad esempio, nuovi tributi o aumenti di prezzo, per articoli di monopolio. Qui non mi sembra proprio il caso di ricorrere a questa norma di natura eccezionale, anche per quella ragione cui ha accennato l'amico De Bosio riguardante la produzione.

Mi permetto però di osservare al senatore De Bosio, là dove egli sostiene che l'entrata in vigore di questa legge dovrà avvenire in contemporaneità col regolamento, che dissento dalla sua opinione. Questa legge ha un triplice contenuto, o meglio ha tre destinatari, e cioè la categoria dei produttori di alimenti di prima infanzia o dietetici e quella dei commercianti, che provvedono alla distribuzione e vendita di tali prodotti; l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità che deve rilasciare le autorizzazioni e infine quel Comitato che dovrà compilare il regolamento, a seconda delle direttive che impartiremo ed entro i termini che noi dovremo stabilire. Se non erro, l'articolo 76 della Costituzione dice che il potere legislativo può essere conferito al Governo od anche a qualche altro organo, purchè si stabiliscano le direttive e purchè le norme che si andranno a compilare siano estese e stabilite entro un termine preciso. Contrariamente noi verremmo a creare la eventualità che la legge possa non mai essere posta in esecuzione se non fissiamo un termine preciso per la preparazione del regolamento. Orbene se noi ritarderemo l'esecutività della legge legandola all'entrata in vigore del regolamento, come potremo costringere il Comitato a compilare il regolamento stesso?

Pertanto dobbiamo stabilire senz'altro un *dies a quo* che coinciderà con l'entrata in vigore di questa legge, e un *dies ad quem* entro il quale il regolamento dovrà essere predisposto e messo in esecuzione. La legge per essere tale e perchè abbia tutta la sua efficacia

operante occorre che non sia nè un disegno, nè un progetto, nè una quasi legge, ma una legge vera e propria, approvata, promulgata e pubblicata.

Quando noi diamo la delega al Governo di preparare una determinata legge (anche un regolamento è una legge) lo facciamo in virtù di quanto è stabilito nella norma specifica della Costituzione (art. 77); fintanto che questa delega manca, il Governo non può predisporre regolamenti di sorta aventi piena e definitiva efficacia di legge. La delega, in altre parole, non è delega se la legge non è perfetta, e la legge non è perfetta se manca anche solo il requisito della pubblicazione.

CORTESE, *relatore*. L'articolo 73 della Costituzione stabilisce che: « Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ».

DONATI. Finchè non fisseremo un termine in questa legge per la formulazione del regolamento, il Governo potrà sempre esimersi dal compilarlo.

Invito poi a considerare che la legge deve essere operante, soprattutto nei riguardi dei produttori i quali si allineeranno alle disposizioni di essa soltanto quando sarà stato pubblicato anche il regolamento.

MAGLI. Osservo che, in via preliminare, dovremmo dare una definizione esatta o almeno un elenco degli alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici, ai quali si estendono le norme del disegno di legge.

Ritengo inoltre che il disegno di legge non fa altro che sminuire la funzione dell'Alto Commissariato, in quanto quest'ultimo ha una funzione di controllo tanto sui medicinali che sugli alimenti. In base al disegno di legge, una determinata ditta, autorizzata dall'Alto Commissariato, potrebbe produrre qualsiasi alimento, il quale sarebbe messo in commercio forse senza nessun controllo. Pertanto, se l'Alto Commissariato deve esercitare la sua funzione di vigilanza sugli alimenti come la esercita sui medicinali, deve valutare soprattutto la loro composizione chimico-biologica, il loro coefficiente di deperibilità, la confezione stessa; non solo, ma ad esso innanzi tutto non dovrebbe sfuggire la funzione di controllo

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

sulla produzione del prodotto da parte delle ditte autorizzate.

ALBERTI GIUSEPPE. Mi associo completamente a quanto hanno detto quasi tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Mi esimo dalle doverose lodi che devono andare al relatore per la sua lucida relazione su questo complesso argomento, perchè effettivamente nella relazione del collega Cortese si affronta esaurientemente il quesito preliminare, pregiudiziale, relativo alla definizione di prodotto dietetico e di prodotto per la prima infanzia, tanto più che alcuni prodotti possono ad un tempo stesso essere adatti per la prima infanzia ed essere « dietetici ». Il problema, che ad un osservatore distratto può sembrar poco importante, è invece importantissimo, non tanto perchè l'alimentazione è un atto auspicabilmente quotidiano, secondo le norme che ci dà la fisiologia applicata, quanto perchè le frodi volute e non volute — le frodi come compendio di non illuminata pratica — sono all'ordine del giorno.

Di più, io conosco un po' la letteratura straniera in proposito, e vi so dire che negli organi consultivi e legislativi di oltre mare — cito i famosi *committee* nord-americani e le speciali commissioni inglesi e svizzere — si dedica abbondante tempo ad affrontare meglio siffatte questioni, oggi specialmente che comincia a delinerarsi in medicina una tendenza ipervitaminica. Nell'ospedale di Torino recentemente si è fatta la proposta di aggiungere vitamine al pane, prodotto comune e familiare. Nella stessa Torino, che vuole essere molte volte all'avanguardia di questi tentativi, si è proposto alla centrale del latte di aggiungere vitamine a tale alimento. Questo sarebbe il caso limite di un prodotto comune che non è più tale. Naturalmente questo latte supervitaminizzato verrebbe a costare di più. Quando la ricetta del prodotto più costoso fosse totalmente devoluta alla coscienza del medico — chechè se ne dica di questa povera classe, vituperata sin dalle origini greche, cioè sin dai primordi civili della sua esistenza — noi avremmo una remora cui ricorrere, sociale, morale ed anche legislativa nei regolamenti e nelle disposizioni da emanare con circolari. Ma quando questi prodotti non comuni sibbene speciali o specialissimi, e non

so se surrettiziamente speciali, possono essere di accesso facile alla totalità della popolazione, (e non quando siano veramente indispensabili, chè, ripeto, si avrebbe a che fare in quel caso con la coscienza del medico) allora noi legislatori dobbiamo esaminare, col necessario bagaglio dottrinario e giuridico, le questioni principali e collaterali che emergono dal problema.

Io potrei parlare molto a lungo in proposito, avendo dedicato una parte della mia vita a questi temi, sia pratici e sia teorici, ma concludo dicendo che questa sarà sempre una legge empirica.

Dunque, attesochè manca allo stato attuale anche del dottrinale, che non è univoco in tutte le Nazioni; attesochè in alcune latitudini può diventare prodotto dietetico quello che non è in altre, poichè infatti dove c'è carenza vitaminica, per esempio, il prodotto dietetico deve essere diverso da quello che è nei luoghi in cui c'è invece carenza vitaminica multipla od ultravitaminica, procederei a tranquillizzare i colleghi della Commissione e a dar mano — questa volta all'opposizione legittima non si deve far luogo — al potere esecutivo, trattandosi di interessi primordiali di tutti noi, delle nostre famiglie, di proporre una Commissione ristretta, la quale non presume — il chè sarebbe sciocca presunzione da parte nostra — definire quale sia il prodotto dietetico od il prodotto assolutamente necessario per la prima infanzia, ma che possa procedere a delimitare le caratteristiche principali pratiche, per differenza, per intenderci; le quali possano poi trasfondersi in quei criteri direttivi che potranno servire di guida al futuro regolamento.

Io concludo con una considerazione di natura giuridica. Noi qui siamo dei dilettanti, ma a poco a poco ci facciamo all'angolo visuale necessario almeno per non commettere grossi errori in questo campo. La legge è tale da essere inscindibile per sua natura dal regolamento.

Questa legge sottoposta al nostro esame richiama *ex se* un regolamento che è a noi prospettato dalla prassi nascente. Dunque, i termini principali di questo regolamento possono nascere da una discussione serena, pacata, che faccia tesoro anche — mi piace qui affermarlo — della collaborazione dei medici generici. Non è vero che lo specialista

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

26ª RIUNIONE (21 dicembre 1950)

sia sempre più adatto ad agitare certi criteri; è proprio il medico generico, che si trova tutti i giorni a contatto delle diverse classi sociali, che purtroppo — usiamo questa parola — valuta certe esigenze, che può portare forse il contributo più valido ad una miglior risoluzione del problema.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Data l'ora tarda, e dato anche che accetto la proposta di nominare una Commissione ristretta che stabilisca, in termini sia pur rapidi, le denominazioni che serviranno poi di norma alla Commissione del regolamento, mi riservo di parlare in altra riunione.

LORENZI. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con il senatore Alberti circa la proposta di nominare una Sottocommissione per valutare le caratteristiche del prodotto oggetto della presente legge.

Inoltre, poichè è stata avanzata anche da parte del senatore De Bosio un'altra pregiudiziale circa l'articolo, 5, vorrei fare la proposta che la Commissione domandi il parere della Commissione di grazia e giustizia.

DE BOSIO. Chiamato in causa dall'amico Lorenzi, faccio presente che, a mio avviso, passerei a richiedere il parere della 2ª Commissione dopo aver definito i criteri distintivi del prodotto, per cui il rinvio alla Commissione di giustizia avverrebbe dopo che noi avremmo identificato i caratteri e i requisiti dei prodotti da

sottoporre alla disciplina di questo disegno di legge.

LAZZARINO. Concordo nella proposta di nominare una Sottocommissione, in quanto il testo attuale del disegno di legge non pone alcuna limitazione alla quantità dei prodotti ai quali dovrebbero applicarsi le disposizioni proposte.

Vi è una forte differenza tra i prodotti dietetici e i prodotti di prima alimentazione per l'infanzia: pertanto sarebbe opportuno, a mio avviso, che il disegno di legge venisse scisso, in quanto i prodotti dietetici non comportano una sorveglianza ed un controllo rigido, mentre i prodotti di alimentazione della prima infanzia — che costituiscono in pratica la cosiddetta alimentazione artificiale con cui viene allevato il 70 per cento dei bambini — dovrebbero essere severamente controllati, tanto più che l'Italia è uno dei paesi che registra la maggiore percentuale di mortalità infantile, e nel quale il rachitismo colpisce l'85 per cento dei bambini alla fine del primo anno, causa proprio la cattiva alimentazione e il mancato controllo degli alimenti per la prima infanzia, i quali sono innanzi tutto deficienti di vitamine.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, il seguito della discussione, se nessuno fa osservazioni in contrario, è rinviato ad altra riunione.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12,45.